

TI_GERICHTE 14.2015.120 vom 22. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.120

FR: TI_GERICHTE 14.2015.120 du 22 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.120 del 22 ottobre 2015

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreto di multa per la violazione di un regolamento comunale in materia di affissione. Notifica al socio e gerente della società che gestisce la discoteca. Contestazione della responsabilità del gerente dell'esercizio pubblico

Erwägungen

E. 3

Con la decisione impugnata il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza, ritenendo che in base alle disposizioni della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e del relativo regolamento (RLear) l'obbligo di far rispettare il Regolamento del Comune di _____ sull'affissione e la pubblicità del 9 agosto 1978 non rientri nelle responsabilità di un gerente bensì degli organi della società.

E. 4

Nel reclamo il RE 1 rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla validità del decreto di multa invocato quale titolo di rigetto ma di essersi invece chinato su una questione che non rientra nella sua competenza, ovvero la bontà della procedura contravvenzionale. Ritenuto che il rapporto di contravvenzione e il decreto di multa sono stati correttamente inviati a CO 1 al suo luogo di lavoro presso l'indirizzo della A_____, il reclamante considera che non gli si possa rimproverare il fatto che tali atti sono stati ritirati dalla socia e gerente della _____ Sagl. Valido, il decreto di multa giustifica a suo parere il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 5

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non avere interposto reclamo né ricorso al decreto di multa del 7 maggio 2014 perché a suo dire non gli è mai stato notificato, di avere realizzato solo a seguito della raccomandata del 14 agosto 2014 che la multa era stata inflitta a lui personalmente, mentre in precedenza la socia e gerente asseriva esserne lei la debitrice e di non rispondere dell'affissione dei noti manifesti, né a titolo personale, né come organo della società, in cui non ricopriva alcuna carica, e neppure come gerente della discoteca, la sua responsabilità in tale funzione limitandosi a quanto succede al suo interno e nelle immediate vicinanze ma non altrove.

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 6.1

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi come titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, le decisioni di autorità amministrative svizzere, (tra cui vanno annoverati i comuni) purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Stahelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC). Sia l'esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l'intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all'autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Stahelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

E. 6.2

Nella fattispecie il decreto di multa del 7 maggio 2014 (doc. 9 accluso all'istanza), unitamente alla diffida di pagamento del 14 agosto 2014 (doc. 7), costituiscono dunque validi titoli di rigetto definitivo per i crediti di fr. 1'000.– e fr. 20.– posti in esecuzione. Che debitore di questi importi sia CO 1 personalmente, ossia l'escusso, e non la _____ Sagl o i suoi “titolari” è indubbio, dal momento che solo lui è stato menzionato quale destinatario di questi provvedimenti presso la discoteca. Egli, d'altronde, ammette di non avere interposto ricorso contro i provvedimenti, sicché essi sono da considerare esecutivi (oltre che passati in giudicato, v. anche il doc. 3).

E. 6.3

Come premesso, CO 1 contesta che il rapporto di contravvenzione e il decreto di multa siano stati notificati nelle sue mani. Ora, sta di fatto che gli “accertamenti del recapito IPLAR” prodotti dall'istante dimostrano che entrambi gli atti sono stati ritirati dalla socia e gerente T_____, mentre nulla indica ch'essa possa essere considerata come una sua impiegata (nel senso dell'art. 17 cpv. 3 LPAm, 138 cpv. 2 CPC o 64 cpv. 1 LEF). Che però egli ne abbia appreso l'esistenza, indirettamente, soltanto tramite la diffida del 14 agosto 2014 è dubbio, perché nel suo scritto del 21 agosto (doc. 6) egli dimostra di sapere dell'esistenza di un decreto di multa emesso dal Municipio di _____ “per l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari” mentre tale precisazione non figura nella diffida (doc. 7). Inoltre il tenore del suo scritto non lascia dubbi sul fatto ch'egli avesse capito di essere stato considerato come l'autore della contravvenzione, dal momento ch'egli ha esplicitamente dichiarato di non esserne responsabile. In queste circostanze non è necessario stabilire se, a quel momento, egli avesse già visto il decreto di multa, giacché secondo la giurisprudenza, saputo dell'esistenza del decreto di multa, egli avrebbe dovuto attivarsi per – se del caso – ottenerne una copia e inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato, facendo valere le censure che pretende ora di potere sollevare in sede esecutiva. L'inizio del decorso di un termine di ricorso, infatti, non può essere differito a piacimento: il principio della buona fede impone ai destinatari di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l'esistenza e di contestarlo tempestivamente

(sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenze della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012). In definitiva il decreto di multa rappresenta dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso.

E. 7

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81). Nel caso in esame, CO 1 non si avvale di nessuno dei motivi di opposizione previsti dall'art. 81 cpv. 1 LEF ma tenta di rimettere in discussione il decreto di multa contestando la propria responsabilità quale gerente della discoteca. Siffatta iniziativa è tuttavia inammissibile, come visto, non rientrando nella competenza del giudice del rigetto – né dell'autorità superiore – di sindacare la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo. La sentenza impugnata va così annullata e riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza.

E. 8

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema dell'assegnazione di un'indennità per inconvenienza in sede di reclamo, l'istante non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo, mentre la domanda presentata in prima sede va respinta, non essendo stata adeguatamente motivata (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere dei dubbi sulla legittimità degli enti di diritto pubblico a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015, consid. 6). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).